

Addì, 12 marzo 2009

VERBALE DI ACCORDO

tra

l'ANCE COMO rappresentata dal cav. uff. Benedetto Monti, dal Direttore ing. Valter Ferrario e dalla dott.ssa Daniela Colmano

l'ANCE Lecco rappresentata dal Direttore dott. Paolo Cavallier, dal dott. Angelo Invernizzi e dal dott. Enrico Mandelli

Confartigianato Imprese Como rappresentato dal Segretario Generale p.i. Giorgio Colombo e dal rag. Giuseppe Contino

la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Como rappresentata dal Direttore Sig. Alberto Bergna e dal Sig. Antonio Recagni

Confartigianato Imprese Lecco rappresentata dal Direttore dott. Paolo Galbiati e dal Sig. Alessio Corti

e


le Organizzazioni Sindacali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di Como e di Lecco, nelle persone dei Sigg. Antonio Del Verme, Alfredo Napoli, Marco Fontana, Carmelo Orlando, Claudio Cogliati e Massimo Cannella

premesse che

- l'Allegato 33 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini approvato con Accordo del 18 giugno 2008 ed il corrispondente allegato inserito nell'Accordo Artigiani del 23 luglio 2008 hanno introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2009, una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici;
- in data 4 dicembre 2008 è stato siglato a livello nazionale tra l'ANCE e le Organizzazioni Sindacali un accordo per la definizione delle attuazioni operative al fine anche di armonizzare la gestione dell'istituto in relazione alle specificità del territorio;

si conviene e stipula quanto segue

- con decorrenza 1° gennaio 2009 la Cassa Edile è tenuta ad attivare la prestazione riservata all'apprendista in materia di CIGO eventi atmosferici applicando quanto regolamentato nell'Allegato 33 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, nell'allegato inserito nell'Accordo Artigiani del 23 luglio 2008 e disciplinato nel Regolamento allegato al presente accordo che ne forma parte integrante;
- le Parti ritengono opportuno mutualizzare l'onere derivante dalla prestazione su tutte le Imprese edili ed affini iscritte nei territori di competenza della Cassa Edile;



- con decorrenza aprile 2009 l'attuale contributo per prestazioni integrative contrattuali e assistenze diverse della Cassa Edile pari al 2,465% verrà così suddiviso:
 - il 2,365% manterrà l'attuale funzione;
 - lo 0,10% verrà destinato ad alimentare, con copertura piena, un apposito Fondo di nuova costituzione denominato CIGO Apprendisti.

Resta inteso che l'eventuale incapienza del Fondo CIGO Apprendisti verrà coperta utilizzando i fondi di riserva iscritti a bilancio.

Eventuali richieste di rimborso che verranno presentate dalle Imprese relativamente agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo gennaio-marzo 2009 verranno rimborsate con l'utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio. Tale richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre il 30 maggio 2009.

Le Parti concordano nel ritenere che la mutualizzazione del contributo CIGO Apprendisti, nonché la suddivisione del contributo per prestazioni integrative contrattuali e assistenze diverse Cassa Edile, hanno natura sperimentale per i prossimi ventiquattro mesi a far data dal 1° aprile 2009.

Letto, sottoscritto e confermato.

ANCE COMO


Donato Palma

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. di Como




ANCE Lecco


Enrico Mandelli


Fe.N.E.A.L. - U.I.L. di Lecco




Confartigianato Imprese Como



F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Como




Confederazione Nazionale Artigianato di Como




F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Lecco




Confartigianato Imprese Lecco



F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Como



F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Lecco



CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE: le condizioni per l'erogazione sono le seguenti:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista;
- la regolarità dell'Impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'Impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla contrattazione nazionale in materia, nonché agli eventuali futuri accordi che verranno siglati a livello territoriale tra le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali.

Addi, 12 marzo 2009

The page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 15 distinct marks, including full names, initials, and stylized signatures, scattered across the lower half of the document.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI – REGOLAMENTO

OGGETTO: prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

ENTRATA IN VIGORE: eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

MISURA: 80% della retribuzione persa dall'apprendista comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia per gli eventi meteorologici nei limiti dei massimali retributivi mensili in atto per la prestazione CIG erogata dall'I.N.P.S. agli operai.

Tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: la domanda deve pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'I.N.P.S., dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Il modello di domanda verrà all'uopo predisposto dalla locale Cassa Edile sulla base, anche, delle indicazioni che verranno fornite dalla C.N.C.E..

Per la verifica dei termini previsti farà fede il timbro postale e/o la ricevuta informatizzata.

Nell'ipotesi in cui l'Impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'Impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Alla Cassa Edile viene affidato il compito di controllare, tramite documenti ufficiali reperibili presso l'I.N.P.S. o altri Istituti, l'effettiva causa meteorologica.

TERMINE DI ACCOGLIMENTO E/O DI RESPINTA: la domanda dovrà essere accolta e/o respinta entro 60 giorni dalla data di acquisizione. Nel caso in cui la Cassa Edile respinga la domanda l'Impresa ha facoltà di presentare apposito ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento alla Cassa stessa. Si dà incarico alle Commissioni di morosità, istituite a livello locale, di definire eventuali controversie.

IMPORTO EROGATO: la Cassa Edile riconoscerà all'Impresa l'importo erogato all'apprendista al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.

AR   